



## **Comune di Gioia del Colle** **- Provincia di Bari -**

### **Articolo 1**

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE CON FRESATURA E BITUMATURA.**

### **Articolo 2**

Ammontare dell'appalto

L'ammontare del costo complessivo dei lavori di progetto è di **€.26.700,00** = di cui :

**€. 24.700,00** == (euro **Ventinovemilaquattrocentonovanta/00**) per somme a base di gara;

**€. 2.000,00** == (euro **Duemila/00**) per misure di sicurezza, somma non soggetta a ribasso d'asta;

**€.** == (euro ) per somme a disposizione dell'amministrazione;

### **Articolo 3**

Categoria /e dei lavori

Le opere di cui al presente capitolato rientrano nella categoria di opere generali:

N° ord.	Designazione delle diverse categorie di lavori	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro (€.)		Importo complessivo di ogni categoria di lavoro
		Lavori compensati		(euro)
		A misura	A corpo	
1	Fresatura	9.560,00		<b>9.560,00</b>
2	Tappeto d'Usura	13.500,00		<b>13.500,00</b>
3	Innalzamento Pozzetti	1.640,00		<b>1.640,00</b>
	<b>Totale lavori</b>			<b>24.700,00</b>
	<b>Totale importo a base d'asta</b>			<b>24.700,00</b>

### **Articolo 4 p.m.**

Opere scorporabili (eventuale)

Poiché i lavori, come previsto dal progetto tecnico, comprendono la realizzazione di opere speciali ciascuna delle quali superi in valore complessivo il 15% dell'importo complessivo, si individuano le seguenti opere scorporabili, con le rispettive categorie di lavoro.

### **Articolo 5**

Lavori a corpo. (Vedi computo metrico di progetto e totali per categoria dei lavori).

### **Articolo 6**

Divieto di intestazioni fiduciarie

Ai sensi dell'articolo 1 del dpcm 11 maggio 1991, n. 187, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatane di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente, prima delle stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comune diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano alla progettazione e all'esecuzione dell'opera.

## **Articolo 7**

### **Invariabilità dei prezzi - elenco prezzi**

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego regola d'arte le opere appaltate a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

## **Articolo 8**

### **Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

## **Articolo 9**

### **Cauzione provvisoria e definitiva**

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dell'aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fideiussoria, dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'ente appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta, scritta della stazione appaltante. Nel caso di inadempimenti contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti ivi inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

## **Articolo 10**

### **Coperture assicurative**

L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

## **Articolo 11**

### **Consegna dei lavori**

I lavori saranno consegnati entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la

determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva Resta comunque salva per l'ente appaltante sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori appaltati ai sensi dell'articolo 129 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso l'appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall'ente appaltante, l'appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute nonché ad un risarcimento in misura del 5% dell'importo contrattuale.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo subito, a partire dalla data di presentazione dell'istanza di recesso, nella misura di €.10.00 per ogni giorno di effettivo ritardo. Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese.

In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

#### **Articolo 12**

Tipo di cantieri, ai sensi del d.lgs 494 / 96

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale non rientra in alcuna delle ipotesi di rischi previste dagli artt. 11 e 13 del d.lgs 494/96. Difatti non ricorre l'obbligo della redazione del piano di sicurezza di cui all'art.3, comma a), del D.Leg.vo 626/94 in quanto, come previsto dal successivo D.Leg.vo 494/96, non è raggiunta l'entità presunta di 100 uomini.

#### **Articolo 13**

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione

Il coordinatore per la progettazione è il Responsabile dell'U.T.C. sez. LL.PP. geom. PLANTAMURA Rocco.

#### **Articolo 14**

Termine di ultimazione

L'appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in **giorni 180 (CENTOTTANTA)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, e comunque **entro il 31/12/2014**. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali, impedienti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori. La data di effettiva ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti entro e non oltre i 15 giorni successivi: alla data in cui l'ente appaltante riceve comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

#### **Articolo 15**

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se l'ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo. non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

#### **Articolo 16**

Proroghe

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, l'ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

**Articolo 17**  
Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità di € 200.000==

**Articolo 18**  
Verbale di ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

**Articolo 19**  
Esecuzione

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.

**Articolo 20**  
Varianti

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 25 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

**Articolo 21**  
Modalità di pagamento

Il pagamento dei lavori sarà effettuato a stati d'avanzamento al raggiungimento della somma di € 10.000,00.

**Articolo 22**  
Trattenute a garanzia

A garanzia della buona esecuzione dell'opera e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto nonché dei vizi dell'opera, sull'importo di ogni rata corrisposta all'appaltatore verrà effettuata la trattenuta del 5%, che sarà restituita all'appaltatore dopo l'approvazione del collaudo. L'appaltatore è obbligato a costituire contestualmente all'erogazione dell'anticipazione una garanzia fideiussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

**Articolo 23**  
Revisione prezzi

La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. (se il contratto ha durata SUPERIORE A UN ANNO). Prezzo chiuso. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il sistema del prezzo chiuso, che si realizza applicando al prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta una percentuale d'aumento corrispondente alla differenza tra il tasso d'inflazione reale e quello di inflazione programmata relativa all'anno precedente, sempreché questa sia superiore al 2% dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione. Detta percentuale è determinata dall'apposito decreto del ministro dei lavori pubblici.

**Articolo 24**  
Misurazione dei Lavori

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

**Articolo 25**  
Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori delle somministrazioni sono:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura dei lavori e delle provviste
- le liste settimanali
- il registro di contabilità
- gli stati di avanzamento lavori;
- i certificati di pagamento

- il registro dei pagamenti;
- il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Articolo 26** Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora. Questi sono fissati nella misura annualmente accertata dal ministro dei lavori pubblici. Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l'ammontare delle rate in acconto, per le quali non siano stati tempestivamente emessi il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo contrattuale, l'appaltatore può avvalersi dell'eccezione inadempimento di cui all'articolo 1460 del codice civile, rifiutandosi di adempiere alla sua prestazione.

L'appaltatore può, altresì, costituire in mora l'ente appaltante e, decorsi 60 giorni dalla data di costituzione in mora, può agire per la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 27** Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito verbale, e trasmesso, entro lo stesso termine, all'appaltante per i relativi adempimenti. Sulla base dello stato finale si farà luogo al pagamento dell'ultima rata d'acconto, quale che sia il suo ammontare, al netto delle ritenute.

#### **Articolo 28** Collaudo e regolare esecuzione

L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, che avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 28 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 100 mila Euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori d'importo superiore ai 100 mila Euro, ma inferiori al milione di ecu l'ente appaltante si avvale/non si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. E' facoltà dell'ente appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà a un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. Se il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non vengono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore questi ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute ecc. salvo sue responsabilità in sede di collaudo. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 n.207. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del committente, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

#### **Articolo 29** Rata di saldo

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione ai sensi dell'articolo 1666 del codice civile.

#### **Articolo 30** Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

#### **Articolo 31** Oneri dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di

recinzione e protezione: l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera; la pulizia del cantiere; la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori; la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere; le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori e il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

### **Articolo 32**

#### Personale dell'appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

### **Articolo 33**

#### Trattamento economico del personale

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della legge 55/90 e successive modificazioni è integrato e tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

### **Articolo 34**

#### Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. In tal caso l'appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

### **Articolo 35**

#### Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19/3/90, n. 55. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. E pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione. L'appaltatore si impegna a predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti. L'appaltatore si impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

**Articolo 36**  
Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

**Articolo 37**  
Piano di sicurezza

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

L' appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (non è necessario quando l'opera non li richieda);
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere non è soggetto alle norme del dlgs 494/96);
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del dlgs 494/96, ovvero del piano sostitutivo di sicurezza;
- il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza (oppure il piano di sicurezza sostitutivo), nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata al regolamento approvato con DPR 5/10/2010 N°207 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza. L'appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche mi corso d'opera, presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante.

**Articolo 38**  
Piano di sicurezza

L' appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere non è soggetto alle norme del dlgs 494/96);

**Articolo 39**  
Subappalto

Non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere.

**Articolo 40**  
Direzione dei lavori

La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata al Responsabile l'U.T.C. sez. LL.PP.

L'ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

**Articolo 41**  
Danni

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

**Articolo 42**  
Controversie

Ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs.163/2006, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo 31-bis.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria. Qualora si preferisca il deferimento ad arbitri. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le vertenze che potranno insorgere in relazione all'appalto le parti deferiscono la giurisdizione al collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs.163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 43**  
Domicilio

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente

appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore, o al capo cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

#### **Articolo 44**

##### Essenzialità di termini e comminatorie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato al generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente della costituzione in mora dell'appaltatore.

#### **Articolo 45**

##### Spese del contratto

Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale e si acconsente a che vengano riportate nel contratto susseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

Data\_\_\_\_\_

L'Appaltatore